

A qualche collega potrebbe essere sfuggito un recente importante cambiamento riguardante i **rimborsi dei viaggi di congedo** che, in alcuni casi, potrebbe far perdere **alcune migliaia di euro**.

Per questo motivo si suggerisce a coloro che si apprestano a chiedere il rimborso di un viaggio di congedo effettuato tra il 1/1/2014 ed il 30/6/2015, di verificare l'effettiva convenienza a richiedere tale rimborso o sia preferibile rendicontare il prossimo viaggio.

Questo perché - come riportato anche sulla intranet - *DAL 1 GENNAIO 2014 AL 30 GIUGNO 2015 il rimborso è previsto nella misura del 50% delle spese di viaggio sostenute (art.1, comma 480, Legge 27.12.2013, n. 147).*

Dato che l'ufficio preposto al rimborso (la DGRI-uff. IX) applica la decurtazione del 50% nei casi in cui il viaggio di cui si chiede il rimborso **abbia avuto inizio nel l'arco di tempo 1/1/2014 e il 30/6/2015**, risulta conveniente – per chi non dovrà cessare a breve dalla sede – rendicontare e chiedere il rimborso di un viaggio successivo al 1/7/2015 che sarà così rimborsato per l'intera somma [...DAL 1 LUGLIO 2015 il rimborso è previsto nella misura del 100% delle spese di viaggio sostenute (art.181 DPR 18/67 novellato da Legge 23 dicembre 2014, n.190,art.1, c.319, punto 3 lettera m)]. Il diritto al rimborso, infatti, non decade e permette di poter rendicontare anche viaggi effettuati successivamente alla maturazione del diritto stesso.